



Regione Puglia
Assessorato all'Ecologia
Via delle Magnolie 6/8
Z.I., Ex ENAIP Modugno
Tel.: +39 080 5406836
Fax.: +39 080 5406844

Alla Presidenza della Regione Puglia

On. Nicola Vendola
Lungomare N. Sauro, 33
70121 - Bari

Alla Avvocatura della Regione Puglia

Avv. Maria Liberti
Lungomare N. Sauro, 33
70121 - Bari


Oggetto: Nota tecnica a supporto delle controdeduzioni che la Regione Puglia vorrà rappresentare all'Avvocatura Generale dello Stato in riferimento alla impugnazione della legge regionale n. 6/2008 (Cont. 1832/08/L).

Facendo seguito alla nota Prot. 11/L/18031 del 18.07.2008 dell'Avvocatura della Regione Puglia e con riferimento al Ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, notificato alla Regione Puglia in data 17.07.2008, si trasmette nota tecnica di dettaglio relativa alle attività normative in materia di Rischi Industriali, di cui alla L.R. n. 6 del 07.05.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, che disciplina il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, al fine di garantire, con gli Enti di Governo preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, così come previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Pertanto, con la presente nota, si cercherà di dimostrare, con riferimenti di dettaglio, quelli che sono stati i principi guida che hanno mosso l'azione normativa.

Auspucando di poter trovare la migliore soluzione, in termini di prevalente interesse pubblico, alla corretta e coordinata individuazione di tutte le autorità competenti in materia di Rischi Industriali e Protezione Civile, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*L'Assessore all'Ecologia
Prof. Michele Losappio*



Nota tecnica a supporto delle controdeduzioni che la Regione Puglia vorrà rappresentare all'Avvocatura Generale dello Stato in riferimento alla impugnazione della legge regionale n. 6/2008 (Cont. 1832/08/L).

A cura di:

Assessore all'Ecologia della Regione Puglia

ARPA Puglia

Prof. Michele Losappio

Dott. Ing. Barbara Valenzano

Bari, 30 aprile 2009

1. Introduzione

Il presente parere tecnico fa riferimento al Ricorso, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e riguarda le attività normative della Regione Puglia in materia di Rischi Industriali, di cui alla L.R. n. 6 del 07.05.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008. Tale norma ha di fatto disciplinato il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, al fine di garantire, con gli Enti di Governo preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, così come previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I "motivi" che hanno determinato il ricorso, così come espresso dall'Avvocatura dello Stato, sono connessi, oltre che al citato articolo 127 della Costituzione, anche all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ossia riguardano la "violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato << in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema >>". (Cfr. pag. 3 del Ricorso).

Entrando nel merito del ricorso, si risponde puntualmente a quanto indicato dall'Avvocatura dello Stato, e con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 6/08:

- all'articolo 1 del ricorso, citato a pagina 1, anche se non impugnato;
- all'articolo 2, comma 1;
- all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d);
- all'articolo 2, comma 3, lettere h), i), j).

2. Articolo 1 - L.R. 6/08

In relazione a quanto riportato alla pagina 1 del Ricorso, che richiama l'articolo 1 della L.R. n. 6/08 "Finalità e ambito di applicazione", si fa presente che quanto disposto dalla normativa in oggetto, richiama puntualmente quanto previsto dalla norma nazionale. Infatti, il D.Lgs. 238/05, all'articolo 18 "Competenze della Regione", recita:

"1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:

- a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;*
 - b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;*
 - c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.*
- c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.27".*

3. Articolo 2, comma 1 - L.R. 6/08

Si richiama, innanzi tutto, il citato articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che al comma 1 prevede, appunto, che *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ivi inclusa la materia ambientale e di tutela dell’ecosistema”* (art. 117, comma 2, lettera c).

In tale contesto è opportuno precisare che tutta l’azione normativa, come è possibile riscontrare dalla lettura approfondita dell’intera legge regionale in oggetto, è sempre stata tesa proprio a *“connettere in modo quasi naturale le competenze regionali concorrenti della protezione civile e del governo del territorio”*, proprio come richiamato dall’Avvocatura dello Stato. Tale affermazione è ciò che si intende dimostrare.

In particolare, si fa presente che il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 6/08 non può essere considerato avulso dal contesto normativo in cui è incardinato. E’ necessario che sia letto unitamente a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, e da quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della medesima L.R. n. 6/08, in quanto, tutti insieme concorrono a disciplinare le competenze regionali, nel rispetto delle norme tecniche statali.

Si sottolinea che, quanto disposto dalle lettere a) e b), comma 2, dell’art. 2, della L.R. n. 6/08 recepisce il significato più profondo dell’art. 117 della Costituzione. Infatti, all’art. 2 della L.R. n. 6/08, è possibile riscontrare tale affermazione, proprio nel momento in cui il legislatore pone la propria attenzione sul *“rispetto delle norme tecniche statali”* ed esprime la propria volontà a definire *“le modalità di coordinamento e concertazione tra gli enti territoriali competenti”*.

Si riporta l’estratto dell’art. 2, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 6/08.

“ART. 2

FUNZIONI REGIONALI

1. La Regione, per garantire un’omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali.

b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;
omissis ...”.

Analogamente, la Regione Emilia Romagna, per garantire un’omogenea applicazione delle norme di legge, ha disposto che fossero in capo alla Regione le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose (Rif. articolo 3 comma 1 della L.R. n. 26 dell’11 dicembre 2003 della Regione Emilia Romagna).

Tali principi risultano gli stessi principi base della L.R. n. 6/08. La L.R. n. 6/08, all’art. 2 comma 3, lettera a), prevede, appunto, che la Regione Puglia disciplini, ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti prevedendo la definizione delle *“modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’Agenzia regionale protezione ambientale*

(ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999,... nonché *"le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17.. omissis"* della stessa legge regionale.

A tal proposito, l'art. 8 della L.R. n. 8/06 definisce la composizione del *"Comitato Tecnico Regionale"* preposto all'Attività Istruttoria, prevedendo il supporto tecnico-scientifico dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco attraverso opportune forme di convenzione da stipularsi con il Ministero dell'Interno, demandando e facendo salva comunque l'applicazione della normativa antincendio a cura dei Comandi Provinciali VV.F., oltre che dell'ISPESL parte integrante del Comitato.

Ancora più forte risulta la presenza dello Stato nell'ambito dell'Attività Ispettiva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 6/08. I soggetti preposti ai controlli sono di fatto connessi alle Funzioni Centrali.

Inoltre, sempre per quanto attiene la riserva statale di fissare *"standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale"*, si fa presente che la L.R. 6/08, all'art. 7, comma 2, prevede, anche per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna, la stipula di apposita intesa, tra della Regione Puglia ed Uffici Statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante.

A conferma di quanto detto, si precisa che, nell'ambito delle attività normative in materia di Rischi Industriali poste in essere dalla Regione Puglia, si è proceduto a disciplinare il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, attraverso tavoli tecnici di confronto, al fine di garantire, con gli Enti preposti, la sicurezza del territorio e della popolazione, richiedendo anche agli Uffici Territoriali di Governo presenti sul territorio di voler svolgere il coordinamento tecnico e funzionale dell'Emergenza Esterna, in continuità con quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del decreto Legge 343/2001, convertito in Legge 401/2001, mantenendo, in ambito provinciale, le competenze di cui all'art. 14 della Legge 225/1992 e, comunque, specificando che gli stessi Uffici Territoriali di Governo sarebbero stati coadiuvati stabilmente, nel perseguire gli obiettivi di Pianificazione e Gestione dell'Emergenza, dai competenti organi tecnici regionali presenti sul territorio, quali il Settore Protezione Civile regionale, ARPA Puglia, le Unità Periferiche Genio Civile, oltre che dalle Province e dai Comuni interessati. A riscontro, si allegano le note intercorse tra Regione Puglia e Prefetto di Bari, in rappresentanza degli organi di protezione civile nazionale e per l'occasione dei VV.F. (cfr. Allegato 1: Note Assessore all'Ecologia - Prefetto).

In tutto ciò è da precisare che la norma finale della legge regionale, al comma 3, art. 21, prevede che le disposizioni abbiano *"efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto."*

Ed è proprio ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maggio 1997, n. 59*) che dovranno essere trasferite le competenze, in materia di Incidenti Rilevanti, dallo Stato alle regioni.

Ciò premesso, si osserva, riguardo alla presunta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che le disposizioni della L.R. n. 6 del 7 maggio 2008, non potranno essere in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998. Questa norma, che specificatamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce, alle Regioni, le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica e della sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all'adozione di specifica normativa regionale, alla attivazione dell'Agenzia di Protezione Ambientale ed a seguito

di Accordo di Programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per procedure di dichiarazione.

In attesa dell'Accordo di Programma, dunque, si esclude che vi sia stata piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998. In tal senso, pertanto, si ritiene il ricorso infondato in quanto l'operatività di una disposizione di legge non risulterebbe applicabile se non dopo la sua attuazione.

Inoltre, l'oggetto del contendere attiene a competenze amministrative che la legge regionale impugnata ha assegnato alla Regione, mentre, a parere dell'Avvocatura dello Stato, la legge Statale attribuirebbe a sé. In realtà pur considerando il fatto che il D.lgs. 334 del 1999 è precedente alla riforma del Titolo V, in ogni caso, il D.Lgs. 334/99 ed il successivo D.Lgs. 238/05 hanno di fatto ampliato le competenze regionali, stabilendo, all'art. 18, che la Regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, *“l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti”*, individuando, tra l'altro, *“le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica”* e le modalità per l'adozione degli stessi.

E' evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale.

Pertanto, richiamato il contenuto dell'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, individuate le competenze regionali in materia ed evidenziando come le norme citate debbano essere ulteriormente lette alla luce della riforma del Titolo V, si prende atto della forte esigenza di coordinamento fra l'ente statale e quello regionale che di fatto risulterebbe rimessa alla cooperazione fra i diversi livelli di governo.

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma1, della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 *“Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*, proprio in riferimento all'art.117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. Articolo 2, comma 2, lettera c) - L.R. 6/08

Al fine di voler chiarire meglio i presupposti per cui si contesta la lettera c), comma 2, della L.R. n. 6/08, si precisa che quanto riportato nel Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dalla Avvocatura dello Stato, non risulta conforme alla lettera c), comma 2, della predetta L.R. n. 6 del 07.05.2008, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, verosimilmente per mero errore materiale. E' solo in tali termini che potrebbe risultare eccessiva la competenza della Regione rispetto alla potestà dello Stato e di altre Regioni. Al solo fine di chiarire il contesto di riferimento, si riportano le due formulazioni:

– lettera c) del comma 2, art. 2, tratto dalla L.R. n. 6/08 emanata dalla Regione Puglia:

“c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale”.

– lettera c) del comma 2, art. 2, tratto dal Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, a cura della Avvocatura dello Stato:

“c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio nazionale”.

Inoltre, quanto disposto dalla lettera c), comma 2, art. 2 della L.R. 6/08, rafforza il principio di Garanzia di una Omogenea Applicazione della Norma nel Territorio della Regione Puglia e va letto unitamente a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, ed agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della medesima legge regionale. Sussistono pertanto le medesime conclusioni raggiunte con la trattazione del comma 1, Articolo 2, - L.R. 6/08.

Allo stesso principio fa capo la volontà della Regione di emanare proprie linee guida in materia di ispezioni e controlli. Si fa presente che tale affermazione andava letta, per quanto attiene gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., contestualmente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, ossia, intesa quale volontà di avvalersi oltre che delle norme tecniche riconosciute a livello nazionale e internazionale in materia anche e soprattutto “*delle <<Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante >>, pubblicate dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).*” In ogni caso, per gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., di competenza regionale, risulta necessario sin d'ora dotarsi dei migliori strumenti tecnici per l'espletamento dei controlli, come appunto ad esempio le linee guida APAT, (in corso di validazione nell'ambito dei Gruppi di Lavoro APAT/ARPA/APPA), che la Regione potrebbe intendere, ad esempio, far proprie per le verifiche di propria competenza, così come previsto dalla legge, nel rispetto delle modalità e dei tempi che lo Stato vorrà disporre. Ed è proprio a tal proposito che si segnalano, nuovamente, ritardi amministrativi connessi alla piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e ritardi normativi connessi alla mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 e dal comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs.238/05 per quanto attiene rispettivamente l'attività ispettiva ed l'attività di istruttoria e controllo.

I citati commi prevedono, appunto, che le verifiche ispettive siano “...svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore..” del D.Lgs. 238/05, che siano concepite “...in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento”, (Comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.), e che “con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica...” siano “...disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti....” per legge.

Si è ritenuto, pertanto, di cogliere il significato profondo e quindi osservare quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero di definire in sede normativa regionale "le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo" (comma b) art. 18 D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) intendendo comunque di operare nel rispetto delle norme dello Stato.

Tale affermazione trova ulteriore riscontro nella partecipazione della Regione Puglia, oltre che a tutte le attività di Pianificazione dell'Emergenza Esterna con gli Uffici Territoriali di Governo, a tutti i Gruppi di Lavoro misti MATTM, APAT, VV.F., ai Tavoli Tecnici APAT, ai Tavoli Tecnici della Conferenza Stato- Regione e della Presidenza Consiglio dei Ministri, finalizzati alla verifica ed approvazione interna della documentazione tecnico-normativa in materia di incidenti rilevanti. E questo al solo fine di coordinare l'azione tecnico-normativa con gli indirizzi di Governo.

Al fine di convergere ad un ottimale coordinamento con tutti i soggetti preposti alla Sicurezza e Tutela del Territorio, si segnala anche la partecipazione dell'Assessore all'Ecologia ad un Convegno Scientifico Nazionale in materia di "Sicurezza dei Sistemi Complessi", tenutosi a Bari dal 16-18 Ottobre, con un paper dal titolo "Disegno di Legge in Materia di Incidenti Rilevanti".

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma2, lettera c) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", proprio in riferimento all'art.117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed alla oggettiva consapevolezza di dover garantire la tutela delle popolazioni e degli ecosistemi, sopperendo, nell'ambito delle proprie competenze, ai vuoti normativi in essere.

5. Articolo 2, comma 2, lettera d) - L.R. 6/08

Per quanto alla "individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999", così come previsto dalla lettera d), comma 2, della L.R. n. 6/08, si rimanda integralmente all'articolo 13 del D,Lgs. 334/99 e s.m.i.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 13 del D,Lgs. 334/99 e s.m.i., prevede che "Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni" siano stabiliti, appunto:

- a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
- b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
... omissis

Anche in tal caso, si assiste a ritardi connessi all'attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, oltre che alla mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero alla mancata definizione dei criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi.

Pertanto, risulteranno, ai sensi del comma 1 e 3 dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, "conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di

provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 .. omissis”, ovvero soltanto a seguito di Accordo di Programma tra Stato e Regione, previsto dal citato comma 3, subordinatamente alla adozione di specifica normativa regionale di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, che è quanto, di fatto, contestato dalla Avvocatura dello Stato.

Inoltre, ai sensi all'attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma ministeriale triennale di difesa dell'ambiente, di cui all'articolo 68 dello stesso decreto, le funzioni connesse alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale e di coordinamento degli interventi ambientali, ivi inclusa la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi. In tal contesto, quindi, risulta di fatto essenziale e prioritaria l'individuazione delle aree maggiormente sensibili, in termini rischio industriale connesso all'uso di determinate sostanze pericolose, partendo, appunto, dalla individuazione e perimetrazione di quelle aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante.

In tale contesto si sottolinea nuovamente il grave stato di latenza normativa, inteso come tempo che intercorre fra la comparsa della prima credenza normativa e la comparsa della prima azione normativa, di almeno venti anni, che, non gestito, porterebbe la Regione ad uno stato di deriva culturale, sia in termini programmatici che di tutela del territorio.

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, lettera d) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all'art.118 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed alla oggettiva consapevolezza di dover garantire la tutela delle popolazioni e degli ecosistemi, uscendo dalle condizioni di stallo e loop normativo ed auspicando di poter stabilire idonee modalità di coordinamento per il trasferimento delle funzioni in caso di stabilimenti soggetti a possibile effetto domino, sulla base del principio di sussidiarietà.

6. Articolo 2, comma 3, lettera h) - L.R. 6/08

Si rimanda a quanto detto in precedenza per l'articolo 2, comma 3, lettera d), in quanto integralmente applicabile, soprattutto in relazione alla definizione dei Criteri per l'individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione industriale, precisando inoltre che, le funzioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non possono che essere considerate provvisorie, proprio per quanto espresso dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 238/05, ossia in considerazione del fatto che *“In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.”* In tal senso si ribadisce quanto la L.R. 6/08 abbia colto il significato della disciplina dello Stato, disponendo per l'appunto, una Norma Finale che, al comma 3 dell'art.

20, prevede una piena efficacia della norma stessa a decorrere dalla Stipula dell'Accordo di Programma Stato-Regione.

Ed è proprio il Decreto 9 maggio 2001 – “*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.*”, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 138 del 16 giugno 2001, in attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., a chiarire le specifiche disposizioni previste per il controllo dell'urbanizzazione.

Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, infatti, dispone che siano le Regioni a dover assicurare “il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.” e che, solo in assenza di disciplina regionale, si applicano i principi, i criteri e i requisiti previsti dalla normativa dello Stato.

L'art. 5 del Decreto 9 maggio 2001, prevede che, per il “*Controllo dell'Urbanizzazione*”, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzino, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, quanto previsto dall'allegato allo stesso decreto 9 maggio 2001.

In particolare, per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo D.Lgs. 334/1999 s.m.i., mentre, per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999 s.m.i., le informazioni fornite dal gestore.

In linea con quanto richiamato, si fa presente la L.R. n. 6/08, dispone che sia la Regione, unitamente a tutte le Autorità competenti ed in un'ottica di coordinamento e di sussidiarietà, e comunque nelle more dell'attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, ad individuare gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'articolo 12 dello stesso D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3, lettera h) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “*Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*”, proprio in riferimento all'art. 118 ed all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

7. Articolo 2, comma 3, lettera i) - L.R. 6/08

Si rimanda a quanto detto in precedenza, ovvero al paragrafo 4, relativo all'articolo 2, comma 3, lettera c) della L.R. n. 6/08, in quanto esattamente applicabile per le considerazioni esposte relativamente ai ritardi amministrativi connessi alla piena attuazione dell'art.72, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, mancata ottemperanza da parte dello Stato di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 e dal comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs.238/05 per quanto attiene rispettivamente all'attività ispettiva ed all'attività di istruttoria e controllo.

Inoltre si precisa che, la definizione del “*programma regionale dei controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999*” è da ritenersi cogente, per gli stabilimenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., solo a seguito della stipula dell’Accordo di Programma Stato-Regione, e che per gli stabilimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., operando difformemente da quanto disposto dalla LR. N. 6/08, la Regione risulterebbe di fatto inadempiente.

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3, lettera i) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, proprio in riferimento all’art. 118 ed all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo la piena legittimità delle norme impugnate, in quanto la legge regionale disciplinerebbe “funzioni espressamente attribuite alle regioni e mantenute alla competenza dello Stato solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del citato art. 72. In relazione all’efficacia dell’art. 118 Cost. si richiamano i principi di sussidiarietà ed adeguatezza. La Regione difende il principio secondo cui le funzioni amministrative non possono che essere svolte a livello locale. (Sentenza n. 32 Corte Costituzionale 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006)).

8. Articolo 2, comma 3, lettera j) - L.R. 6/08

Si fa presente che tale comma va inteso quale norma di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Secondo la normativa vigente, le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, comunque individuate e delimitate nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Piani Urbanistici Generali sono, ai sensi del *decreto ministeriale 9 maggio 2001*, soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b dello stesso Decreto.

Si intende, pertanto, espressamente richiamare quanto disposto dal Decreto 9 maggio 2001 – “*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.*”, emanato in attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 334/99, che, di fatto, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., con particolare riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, anche in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali.

Il Decreto 9 maggio 2001 precisa che le norme individuate dal legislatore sono finalizzate, “*a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell’ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.*” e che “*si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all’approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all’approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*”.

Il comma 2 dell’art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, relativo alla “Disciplina Regionale” dispone che siano le Regioni ad assicurare “il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti” dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334..” e dallo stesso Decreto 9 maggio 2001, “prevedendo anche opportune forme

di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati". Inoltre, sempre al comma 2 dell'art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, è la disciplina regionale, per gli aspetti di pianificazione urbanistica, a dover "assicurare il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447".

Come già detto, il comma 3 dell'art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, ad ulteriore conferma di quanto detto, dispone che siano le Regioni a dover assicurare "il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica."

Solo in assenza di disciplina regionale, recita il comma 4 dell'art. 2 del Decreto 9 maggio 2001, si applicano i principi, i criteri e i requisiti previsti dallo stesso Decreto 9 maggio 2001.

La L.R. n. 6/08, alla lettera j), altro non fa che prevedere, a cura della Regione, "l'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti" nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, ovvero dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione d'uso del territorio nei Comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., avvalendosi di opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché tra gli altri soggetti interessati, assicurando il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con le valutazioni tecniche dei competenti organi regionali, discendenti dall'istruttoria tecnica svolta sugli impianti delle Aziende interessate, analogamente a quanto disposto, con atti normativi o circolari esplicative da altre regioni.

Ad integrazione di quanto detto al presente paragrafo, si rimanda al paragrafo 4, relativo alla disquisizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) della L.R. n. 6/08, in quanto interamente applicabile.

In conclusione

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3, lettera j) della legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", proprio in riferimento all'art. 118 ed all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ed al Decreto 9 maggio 2001.

Bibliografia

- [1] **Direttiva 2003/105/CE** del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (pubblicata in G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003).
- [2] **Direttiva 96/82/CE** del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicata in G.U.C.E. n. L 10 del 14 gennaio 1997);
- [3] **Direttiva CEE/CEEA/CE n° 61 del 24/09/1996** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L257 del 10/10/1996);
- [4] **Comunicato 3 maggio 2006** - Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006);
- [5] **D.M. del 28 febbraio 2006** - Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 29 del 20 aprile 2006);
- [6] **D.Lgs. n. 128 del 22 febbraio 2006** - Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006);
- [7] **D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005** - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21 novembre 2005);
- [8] **D.P.C.M. 25 febbraio 2005** - Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005);
- [9] **D.P.C.M. del 12 aprile 2002** - Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2002);
- [10] **D.M. n. 293 del 16 maggio 2001** - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);
- [11] **D.M. del 10 maggio 2001** - Depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza (pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23 maggio 2001);
- [12] **D.M. del 09/05/2001** - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 138 del 16/06/2001);
- [13] **D.M. del 19 marzo 2001** - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);
- [14] **D.M. del 09/08/2000** - Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio (pubblicato in G.U. n. 196 del 23/8/2000);
- [15] **D.M. del 09/08/2000** - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2000);
- [16] **D.Lgs n. 334 del 17/08/1999** (Testo coordinato con il D.Lgs n. 238/05) - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato nel S.O. della G.U. n.228 del 28/09/1999);
- [17] **D.Lgs n. 372 del 04/08/1999** - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in G.U. n. 252 del 26/10/1999);
- [18] **D.M. del 20/10/1998** - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (pubblicato in G.U. Supplemento Ordinario n° 262 del 09/11/1998);
- [19] **D.M. 21 luglio 1998** - Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 1998);
- [20] **D.M. 5 novembre 1997** - Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al DPR 175/88 e successive modificazioni (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998);
- [21] **Legge n° 137 del 19/05/1997** - Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicata nella G.U. n.120 del 26/05/1997);
- [22] **D.M. del 15/05/1996** - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 159 del 09/07/1996);
- [23] **D.M. 1 febbraio 1996** - Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996);

- [24] **D.M. del 13/10/1994** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 265 del 12/11/1994);
- [25] **D.M. del 20/05/1991** - Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n° 126 del 31/05/1991);
- [26] **D.P.C.M. del 31/03/1989** - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 93 del 21/04/1989);
- [27] APAT (Alberto Ricchiuti, Giorgio Macchi, Piero Santantonio) – **“Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante”** – Manuali e Linee Guida **APAT 23/2003**.
- [28] Alberto Ricchiuti “Mappatura del Rischio Industriale in Italia” – Rapporto 22/2002.
- [29] APAT - Analisi post-incidentale nelle Attività a Rischio di Incidente Rilevante - Manuali e linee guida.
- [30] Pubblicazione APAT 33/2005 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).
- [31] M. Demichela, N. Piccinini. *“Integrated Dynamic Decision Analysis (IDDA): an Advanced Tool for Risk Analysis”*. Berlino 2004.
- [32] R. Bandini, M. Christou, V. Cozzani, M. Gianetti, S. Zanelli. *“Pianificazione territoriale in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante: applicazione e confronto dei diversi criteri europei ad un'area italiana”*, III Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti civili ed industriali, vol. 1, pppp. 830-839, Pisa 2002.
- [33] **M. Losappio, B. Valenzano** *“Disegno di Legge in materia di Incidenti Rilevanti”*, Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi Complessi”, Bari 2007.
- [34] **Legge Regionale n. 19 del 13.11.2001 della Regione Lombardia** “Norme in materia di Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti”.
- [35] **Legge Regionale n. 26 del 17.12.2003 della Regione Emilia Romagna** “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
- [36] **Legge Regionale n. 30 del 20.03.2000 della Regione Toscana** “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”.
- [37] **Corte Costituzionale**, 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006) – **Sentenza n. 32 Anno 2006**.
- [38] **Corte Costituzionale**, 23 maggio 2005 – **Sentenza n. 214 Anno 2005**.

ALLEGATI

- [1] **Note intercorse con il Prefetto di Bari**.
- [2] **Legge Regionale n. 19 del 13.11.2001 della Regione Lombardia** “Norme in materia di Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti”.
- [3] **Legge Regionale n. 26 del 17.12.2003 della Regione Emilia Romagna** “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
- [4] **Legge Regionale n. 30 del 20.03.2000 della Regione Toscana** “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”.
- [5] **Sentenza Corte Costituzionale**, 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006) – **Sentenza n. 32 Anno 2006**.
- [6] **Sentenza Corte Costituzionale**, 23 maggio 2005 – **Sentenza n. 214 Anno 2005**.